

DECRETO DIRIGENZIALE N. 571 /DA del 03 NOV. 2023

Oggetto: Contenzioso **MIDIRI ROSA C/ CAS** liquidazione Sentenza n. 339/2023 del CORTE APPELLO di PALERMO- Sez. Lavoro .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio in riassunzione dinnanzi alla CORTE APPELLO di PALERMO Sez. Lavoro R.G. 846/2022 tra le parti MIDIRI ROSA cod. fisc. MDRRSO62P68F158Q c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 339/2023 del 4/4/2023 notificata in forma esecutiva in data 18/10/23, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al risarcimento della somma pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 6.178,92 oltre interessi legali nonché al rimborso delle spese legali per una spesa complessiva di € 12477,64;

Visto il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane del 31/10/2023 che determina l'importo delle mensilità in € € 6.178,92 su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016);

Che con PEC del 31/10/23 il legale della Sig.ra Midiri, avv. Tribulato, ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente e, pertanto, occorre procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024, nonché il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 12477,6484 sul capitolo n. 131 denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." del redigendo Bilancio 2023/2025;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 339/2023 del CORTE APPELLO di PALERMO, che si allega, il pagamento della somma di € 12477,6484 in favore di MIDIRI ROSA nato a Terme Vigliatore (ME) il 24/12/1967 cod. fisc. MDRRSO62P68F158Q, mediante bonifico sul c/c IBAN IT97U 36081 05138 206552 706559 allo stesso intestato;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f. f.

Ing. Dario Costantino

PEC

Tipo E-mail PEC
 Da - - < studiotribulato@pec.giuffre.it >
 A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994


Mercoledì 18-10-2023 11:16:22

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:
 2942014s.pdf relata.pdf relata.pdf.p7m
Dati Tecnici:
 testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



FAS. 334/2015

*inmate PEC
x iBAN
27/10/23*

*Thesen G. Persele
contatti 27/10*

**Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE**
 Prot. 30132
 del 18-10-2023 Sez. A





Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:

- 1) dott. Cinzia Alcamo **Presidente**
- 2) dott. Caterina Greco **Consigliere rel.**
- 3) dott. Carmelo Ioppolo **Consigliere**

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 846 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello

D A

MIDIRI ROSA, rappresentata e difesa dall'Avvocato TRIBULATO GIUSEPPE

- Ricorrente in riassunzione (già appellante) -

C O N T R O

CONSORZIO PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE dall'Avv. ALLEGRA MICHELE

- Resistente in riassunzione (già appellato) -

All'udienza del 30/03/2023 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 670/2013 del 5 giugno 2013, il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese rigettava il ricorso con cui Midiri Rosa aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro dalla stessa stipulati con il Consorzio per le Autostrade Siciliane negli anni 2009 e 2010 (durati, il primo, dal 16.08.2009 al 20.09.2009 ed il secondo dal 5.08.2010 al 2.11.2010); osservava che con precedente sentenza n. 1480/2012 del 19.11.2012 lo stesso Tribunale si era già pronunciato sulla domanda di illegittima apposizione del termine proposta dalla medesima ricorrente relativamente ad altri precedenti contratti (l'ultimo dei quali scaduto nel gennaio 2009), e riteneva che *“i contratti oggetto della presente controversia non sono (fossero) fonte autonoma di danno perché compresi nel periodo considerato nella sentenza 1480/2012 del 19.11.2012 per la determinazione del risarcimento del danno maturato sino a tale ultima data”*.

A seguito di gravame proposto da Midiri Rosa avverso la predetta sentenza la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 351/2015 del 18.03.2015, pur convenendo, come lamentato dall'appellante, in ordine all'insussistenza del giudicato sulla domanda di accertamento della nullità del termine riferita ai contratti stipulati negli anni 2009 e 2010, estranei al precedente giudizio, ha tuttavia confermato il rigetto della domanda risarcitoria; ha ritenuto, difatti, che l'appellante non avesse provato il pregiudizio effettivo subito per effetto della prestazione resa in violazione di legge, prova necessaria per l'ottenimento del risarcimento previsto dall' art 36 del TU n.165/2001.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'originaria ricorrente con due articolati motivi: con il primo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle plurime circostanze cui la ricorrente aveva ancorato la quantificazione del danno in 36 mensilità dell'ultima retribuzione (a suo dire giustificabile, quanto 12 mensilità, a titolo di indennità per equivalente ex art. 36 comma 5 L. n. 183/2010 e 24 mesi quale tempo occorrente - per difetto - per ricercare una nuova occupazione in Sicilia); con il secondo, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale posto in capo al lavoratore l'onere di prova del danno, ai fini del risarcimento.

Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Con ordinanza n. 17431/2022 del 30.05.2022 la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i due motivi di ricorso; ha, dunque, cassato la sentenza di appello, rinviando a questa Corte di merito, in diversa composizione, per la valutazione dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti in causa e, nell'eventuale riconoscimento della stessa illegittimità, per la pronuncia circa l'entità del risarcimento spettante alla Midiri.

Con ricorso depositato il 25 luglio 2022 Midiri Rosa ha ritualmente riassunto il giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e la condanna di controparte al risarcimento del danno, nella misura di 36 mesi di retribuzione, oltre la condanna del Consorzio al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, nonché del presente grado.

Il Consorzio, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23 novembre 2022, ha resistito chiedendo determinarsi la misura del risarcimento al di sotto del minimo di legge, tenendo conto del numero e della ridotta durata dei contratti impugnati, con compensazione delle spese di lite in considerazione del mutamento

della giurisprudenza in merito alla questione dirimente del c.d. “danno comunitario”.

All'udienza del 30.03.2023, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

Questa Corte, quale giudice del rinvio, è deputata ad applicare, nella nuova valutazione del merito, il principio enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio (n. 17431/2022) che in accoglimento dei motivi di ricorso, ha ribadito l'indirizzo ormai consolidato a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072/2016 secondo il quale *“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'articolo 36 comma 5 decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966 n. 604”*.

A tale conclusione la Suprema Corte è giunta, come noto, alla luce di un'interpretazione dell'art. 36 comma 5 D. Lgs. N. 165/2001 che tiene conto del *“canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito>>”; ha, dunque, chiarito che, *“data l'impossibilità di convertire i rapporti a termine di cui si tratta in un contratto a tempo indeterminato... il danno risarcibile che deriva dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della consiste di norma nella perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'articolo 1223 CC; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad una interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria che, << secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede una**

adeguata reazione dell'ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore sì che quest'ultimo non sia aggravato da un onere probatorio difficile da assolvere>>”.

Ritenuto, quindi, profilarsi nella fattispecie in esame la possibilità della liquidazione del c.d. “danno comunitario”, l’oggetto di questo giudizio di rinvio risulta circoscritto all’accertamento dell’asserita illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalle parti ed alla consequenziale determinazione del risarcimento del danno spettante alla ricorrente.

Occorre, dunque, preliminarmente verificare, come statuito dalla Suprema Corte, l’asserita illegittimità del termine di durata apposto ai due contratti elencati nel ricorso di prime cure - protrattisi, rispettivamente, il primo, dal 16.08.2009 al 20.09.2009 ed, il secondo, dal 5.08.2010 al 2.11.2010 - in virtù dei quali Midiri Rosa ha svolto attività lavorativa con la qualifica di “esattore di autostrada”.

Orbene, non è contestato tra le parti che la causale dell’apposizione del termine in tutti le convenzioni impugnate è stata individuata nell’esigenza di *“sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi”*: dizione che, attesa anche la carenza di precise indicazioni spazio-temporali inerenti le mansioni cui adibire la lavoratrice (al di là del riferimento al casello cui la stessa sarebbe stata adibita) risulta del tutto generica, e priva di un’adeguata motivazione circa le ragioni di *carattere tecnico produttivo e organizzativo o sostitutivo*, idonee a giustificare tale temporaneità dei contratti in esame.

Non pare superfluo, al riguardo, richiamare l’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha affermato che *“il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”*, di talché *“tali ragioni giustificatrici ... devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse”* (Cass 2279/2010). *“In tal senso è stato precisato che l’indicazione non può essere tautologica, nè può essere generica, dovendo esplicitare, onde consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. Cass. n. 8021 del 2013; Cass. n. 15610 del 2011).*

Alla stregua di tali principi non può, dunque, che affermarsi l’illegittimità del termine apposto ai contratti in esame, posti in violazione dell’art 1 del d.lgs. 368 del 2001, che così dispone: *“E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.*

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”.

Ciò posto, e venendo alla liquidazione del danno conseguente all'illegittima reiterazione di tali contratti a termine, in accordo con il principio espresso dalla Corte di Cassazione, deve farsi ricorso al sistema dell'agevolazione probatoria propria del c.d. “danno comunitario”.

Deve, infatti, ritenersi che sebbene l'appellante abbia dedotto di essere rimasta sempre disoccupata dalla scadenza dell'ultimo contratto, stante l'obiettivo difficoltà, per una donna della sua età (è nata nel 1962) con il suo titolo di studio (diploma di scuola secondaria inferiore) di ricollocarsi nel mercato del lavoro, non ha allegato né di essersi concretamente attivata nella ricerca di una nuova occupazione né che la difficoltà nel trovare un differente impiego sia scaturita proprio dall'illegittima precarizzazione del rapporto intrattenuto con il CAS, circostanza che, invero, pare doversi escludere a motivo della sua breve durata; in ogni caso è la stessa ricorrente che da tali circostanze non fa discendere la domanda di un danno concreto ed effettivo, ulteriore a quello che può ritenersi presunto, bensì una più alta quantificazione di quest'ultimo.

Esclusa pertanto la concreta prova di siffatto danno, deve conseguentemente farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria; reputa la Corte, che sia conforme a legge, tenuto conto delle considerevoli dimensioni aziendali, della durata del periodo di precarizzazione e dell'anzianità maturata dalla ricorrente, nonché del numero di contratti stipulati (2), la determinazione del risarcimento che occupa in misura corrispondente a due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto, che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della “*precarizzazione*” dei rapporti oggetto di causa.

Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Termini Imerese il Consorzio per le Autostrade Siciliane va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali, sulla somma via via rivalutata, decorrenti dalla presente pronuncia (Cass. n. 26234 del 18/10/2018: “*Sull'indennità riconosciuta ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - la quale rappresenta il ristoro onnicomprensivo dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto - spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che essa rientra tra i crediti di lavoro ai sensi*”

dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva").

Le spese di tutti i gradi del giudizio, secondo il principio della soccombenza, vanno interamente poste a carico del Consorzio e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del ridotto importo liquidato a titolo risarcitorio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, decidendo quale Giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 670/2013 resa il 5 giugno 2013 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, dichiara illegittimi i termini apposti ai contratti stipulati tra le parti rispettivamente in data 16.08.2009 e 5.08.2010 e per effetto, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata, con decorrenza come in motivazione.

Condanna altresì il Consorzio al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida per compensi in € 1.378,00 per il primo grado, € 915,00 per il precedente grado di appello, € 940,00 per il giudizio di Cassazione ed € 962,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Palermo, il 30 marzo 2023

Il Consigliere estensore

Caterina Greco

Il Presidente

Cinzia Alcamo

	1378,00	
	915,00	
	940,00	
	962,00	
	4195,00	
Sp. gen. + 15%.	= 629,15	
CPA 4%.	= 192,90	
TOTALE	5017,40	

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 – bis L. 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina (n. tessera 1275 del 7/10/98), in ragione del disposto della L. 53/94 ss.mm., quale difensore della sig.ra MIDIRI ROSA (codice fiscale MDRRSO62P68F158Q), per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura su atto separato inserita all'interno del fascicolo telematico RG 846/2022 della Corte d'Appello di Palermo sezione lavoro

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica della Sentenza n. 339/2023 (nome file 2942014s.pdf) del quale attesto la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico NRG 846/2022 della Corte d'Appello di Palermo sezione lavoro da cui è stata estratta anche ai sensi dell'art. 475 c.p.c. al:

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (codice fiscale 01962420830) in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata autostradesiciliane@postacas.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC

La presente notifica avviene dal seguente indirizzo PEC mittente studiotribulato@pec.giuffre.it intestata all'avv. Tribulato Giuseppe (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) ed estratta dal seguente elenco pubblico: REGINDE

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 – bis L. 21 gennaio 1994 n. 53


Io sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina (n. tessera 1275 del 7/10/98), in ragione del disposto della L. 53/94 ss.mm., quale difensore della sig.ra MIDIRI ROSA (codice fiscale MDRRSO62P68F158Q), per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura su atto separato inserita all'interno del fascicolo telematico RG 846/2022 della Corte d'Appello di Palermo sezione lavoro

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica della Sentenza n. 339/2023 (nome file 2942014s.pdf) del quale attesto la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico NRG 846/2022 della Corte d'Appello di Palermo sezione lavoro da cui è stata estratta anche ai sensi dell'art. 475 c.p.c. al:

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (codice fiscale 01962420830) in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata autostradesiciliane@postacas.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC

La presente notifica avviene dal seguente indirizzo PEC mittente studiotribulato@pec.giuffre.it intestata all'avv. Tribulato Giuseppe (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) ed estratta dal seguente elenco pubblico: REGINDE



• ATTENZIONE !

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: studiotribulato@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 31/10/2023 05:45 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: Liquidaz. Sentenza 339/23 Midiri Rosa

Priorità: normale

[Proforma 84-2023 Midiri Rosa.pdf\(213960\)](#)

[Mostra Certificato](#)

• [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Egr. dott. Mangraviti, in nome e per conto dell'assistita sig.ra Midiri Rosa si comunicano le coordinate bancarie richieste: IBAN: IT97U3608105138206552706559 (postepay evolution). L'avv. Tribulato opera con regime fiscale ordinario, pertanto soggetto ad IVA (si allega copia della fattura proforma). Si richiede la trasmissione della determina di liquidazione del dovuto al fine di verificare i conteggi effettuati dal Consorzio. Distinti saluti. Studio legale avv. Tribulato -----Messaggio originale----- Da: Ufficio Contenzioso [mailto:ufficiocontenzioso@posta-cas.it] Inviato: venerdì 27 ottobre 2023 11:45 A: studiotribulato@pec.giuffre.it Oggetto: Liquidaz. Sentenza 339/23 Midiri Rosa Egr. Avvocato, ai fini della liquidazione della sentenza in oggetto è necessario che ci comunichi il codice IBAN del Suo cliente, nonché se i compensi legali sono soggetti ad IVA, in tal caso allegando copia di fattura, precisando che in mancanza di tali dati questo Ufficio non potrà procedere a dare esecuzione alla stessa. Distinti Saluti. Giuseppe Mangraviti 0903711236



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 339/2023 del 30/03/2023 della Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 2,5 (DUE/50) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Novembre 2010).

Sig.ra MIDIRI ROSA

Nata a Messina il 28/09/1962

c.f.: MDRRSO62P68F158Q

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO

Retribuzione complessiva del mese	1.736,05
Rateo tredicesima mensilità	144,67
Indennità mensa	88,00
Indennità maneggio denaro	7,69
Premio produttività	283,86
Lavoro notturno	166,33
Lavoro domenicale	30,00
Lavori compl. 17,50%	14,97
Totale	2.471,57
Cessata il 02/11/2010	
	cedolino 11/2010

Retribuzione mensile: $(2471,57 \times 2,50) = € 6.178,92$

Risarcimento danno € 6.178,92

Messina, 06/11/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna